

COMUNE DI BORGO D'ALE

REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL'USATO E DELL'ANTIQUARIATO MINORE

approvato con Deliberazione C.C. n.12 del 30.05.2022

SOMMARIO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Regolamentazione del Mercatino dell'usato e dell'antiquariato minore	3
Art. 2 – Partecipanti al Mercatino	3
Art. 3 – Attività di vendita dei soggetti professionali	4
Art. 4 – Attività di vendita occasionale di soggetti non professionali	4
Art. 5 – Rilascio del tesserino per i venditori occasionali e competenze comunali	4
Art. 6 – Autorizzazione ai venditori occasionali	6

CAPO II – CARATTERISTICHE DEL MERCATINO

Art. 7 – Svolgimento del mercatino di Borgo d'Ale	6
Art. 8 – Orario di mercato	6

CAPO III – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Art. 9 – Regole per la circolazione veicolare, il carico e lo scarico merci	7
Art. 10 – Modalità per l'autorizzazione, la concessione e l'assegnazione dei posteggi	7
Art. 11 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti ai venditori professionali	7
Art. 12 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A	7
Art. 13 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione del posteggio	8
Art. 14 – Scambio di posteggio e miglioria	8
Art. 15 – Indisponibilità di posteggio	8
Art. 16 – Obblighi dei venditori professionali	8
Art. 17 – Obblighi dei venditori occasionali	9
Art. 18 – Sostituzione del soggetto autorizzato	9
Art. 19 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato	9
Art. 20 – Utilizzo dell'energia elettrica	9
Art. 21 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori	10
Art. 22 – Vigilanza del mercato	10
Art. 23 – Atti dannosi, atti vietati, furti, incidenti, contenziosi	10
Art. 24 – Trasmissione dati alla Regione per venditori occasionali	10

CAPO IV – CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE

Art. 25 – Modalità di determinazione del canone	11
---	----

CAPO V – SANZIONI

Art. 26 – Sanzioni	11
Art. 27 – Disposizioni finali	12
Art. 28 – Norme abrogate	12
Art. 29 – Efficacia del regolamento	12

NORME GENERALI

Art. 1 – Regolamentazione del Mercatino dell'usato e dell'antiquariato minore

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Mercatino dell'usato e dell'antiquariato minore (di seguito definito il «*Mercatino*»), che si svolge periodicamente nel Comune di Borgo d'Ale.

2. La relativa disciplina normativa, per quanto non previsto dal presente Regolamento, si ritrova, nell'ambito delle disposizioni che regolamentano il commercio su area pubblica, nel D.Lgs. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), come attuata dalla Regione Piemonte nella L.R. 28/1999, ed ulteriormente specificata con D.G.R. del 2 aprile 2001 n. 32-2642 e s.m.i., nonché con D.G.R. del 18 maggio 2018 n. 12-6830, con cui sono stati definiti i criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità o destinate all'uso del pubblico indistinto, attrezzate o meno, coperte o scoperte, che non costituisce attività di commercio, e con i relativi Decreti Dirigenziali.

3. Ai fini del presente regolamento, il Mercatino di Borgo d'Ale è configurabile come «*mercatino di iniziativa comunale*», di cui all'art. 11 *bis* della L.R. 28/1999 e s.m.i., individuato e gestito direttamente dal Comune.

4. Il Mercatino è soggetto al rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

5. Ferma restando la permanenza in capo al Comune delle funzioni relative all'individuazione e alla disciplina del Mercatino, l'Ente, per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, può affidare, nelle forme previste dalla normativa vigente, a soggetti pubblici o privati, lo svolgimento di attività amministrative e gestionali afferenti allo svolgimento dei mercatini e alla relativa partecipazione dei venditori occasionali.

6. Le modifiche al presente regolamento dovranno essere definite con provvedimento consiliare, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000.

Art. 2 – Partecipanti al Mercatino

1. Al Mercatino possono partecipare venditori professionali e occasionali che pongano in vendita:

- articoli di antiquariato e antiquariato minore;
- articoli necessari al restauro e completamento dei mobili;
- articoli usati;
- articoli di collezionismo rientranti nella propria sfera personale, ovvero collezionati o realizzati mediante la propria abilità (cd. *beni propri*, come definiti dall'art. 2.2. della D.G.R. del 18 maggio 2018 n. 12-6830).

2. Possono partecipare al Mercatino anche i produttori agricoli di cui al Titolo III, Capo II, lett. e) D.G.R. del 2 aprile 2001 n. 32-2642 e s.m.i.

3. Al fine di una più omogenea divisione delle aree mercatali, ai produttori agricoli è riservata un'area specifica.

4. Il Comune, insindacabilmente, può destinare altresì un'area per le Associazioni *no-profit*, anche a titolo gratuito, un'area per esposizioni di attività artigianali e commerciali ritenute di particolare interesse ed un'area decentrata per la somministrazione di alimenti e bevande da parte del bar.

5. Con il presente regolamento, il Comune disciplina l'accesso al Mercatino dei soggetti privati con criteri di parità di trattamento e eguaglianza.

Art. 3 – Attività di vendita dei soggetti professionali

1. Le aree messe a disposizione per l'esercizio dell'attività dei venditori professionali non devono essere inferiori al 51% degli spazi complessivamente destinati all'attività di vendita.

2. Nel caso in cui la predetta percentuale non venga raggiunta, i posti non occupati potranno essere assegnati anche a venditori occasionali, secondo quanto previsto negli artt. 10 e 11 del presente Regolamento.

3. Gli operatori professionali possono partecipare al Mercatino in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.

Art. 4 – Attività di vendita occasionale di soggetti non professionali

1. Per «*venditori occasionale*» si intendono i soggetti, persone fisiche, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 D.Lgs. 59/2010 s.m.i., che esercitano nei mercatini l'attività di vendita di beni:

- appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno;
- rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità (cd. *beni propri*, come definiti dall'art. 2.2. della D.G.R. del 18 maggio 2018 n. 12-6830);
- per un numero di giornate non superiore a diciotto nel corso dell'anno in ambito regionale.

I venditori occasionali non possono svolgere nell'ambito della Regione Piemonte alcuna attività di vendita occasionale al di fuori dei mercatini.

2. Le aree messe a disposizione per l'esercizio dell'attività dei venditori occasionali non devono superare il 49% degli spazi complessivamente destinati all'attività di vendita, salvo quanto previsto all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 5 – Rilascio del tesserino per i venditori occasionali e competenze comunali

1. Il venditore occasionale, per poter esercitare l'attività di vendita, deve richiedere il rilascio del tesserino al:

- a) Comune di residenza, qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte;
- b) Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare.

2. La domanda, da predisporre sulla base dei modelli allegati alle D.D. 15 giugno 2018 n. 255 e al D.D. 5 luglio 2018 n. 282, è soggetta a bollo e deve contenere:

a) le generalità dell'interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail e codice fiscale);

b) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 D.Lgs. 59/2010 e s.m.i., resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;

c) la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante:

1) la propria condizione di venditore occasionale,

2) di non essere in possesso di altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità;

3) che non sussistono per l'ultimo triennio, nei propri confronti, procedimenti di revoca di un precedente tesserino.

3. Alla domanda dovrà essere allegata almeno una fototessera recente del richiedente, da apporre sul tesserino.

4. L'istruttoria e la definizione della domanda di rilascio del tesserino deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La comunicazione di accoglimento/diniego viene notificata al richiedente agli indirizzi indicati da quest'ultimo nella propria domanda, nelle forme idonee a garantirne la conoscenza.

5. Il tesserino, munito di fotografia e non cedibile o trasferibile, ha validità di dodici mesi dal momento del suo rilascio e attribuisce la possibilità, in tale arco temporale, di esercitare l'attività di vendita occasionale nei mercatini della Regione Piemonte, fino ad un massimo di diciotto giornate.

6. Esauriti gli spazi sul tesserino, dopo le diciotto vidimazioni, il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino, né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale fino alla scadenza dei dodici mesi indicata sul tesserino.

7. Preventivamente al rilascio del tesserino il Comune verifica nella banca dati regionale che il soggetto richiedente non sia già in possesso di altro tesserino in corso di validità e che, allo stesso soggetto, non sia stato revocato altro tesserino nell'ultimo triennio.

8. Il venditore occasionale in possesso del tesserino in corso di validità è tenuto, entro trenta giorni, a comunicare al Comune di rilascio ogni cambio di residenza.

A seguito della comunicazione del cambio di residenza del venditore occasionale, in possesso del tesserino in corso di validità, il Comune di rilascio annota sullo stesso la variazione di residenza e ne dà comunicazione al Comune di nuova residenza. Per tutta la durata del tesserino in corso di validità, il Comune di nuova residenza non ne potrà rilasciare un altro.

9. Il Comune ritira il tesserino in caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11^{ter} L.R. 28/1999 s.m.i., secondo quanto previsto dall'art. 11^{quater} della medesima legge.

10. Il Comune che accerta la violazione provvede al ritiro del tesserino. Qualora la violazione sia stata accertata da un Comune diverso da quello di rilascio del tesserino, lo stesso ne dà notizia al Comune di rilascio, ai fini della revoca.

11. A seguito del ritiro del tesserino, al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione.

Il Comune di rilascio del tesserino indica, nell'atto di revoca, il termine di decorrenza del triennio.

12. In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il venditore occasionale dovrà richiedere al Comune di rilascio un duplicato; alla domanda dovrà essere allegata copia della denuncia di furto o smarrimento presentata alle autorità competenti.

Il Comune, dopo aver acquisito la domanda di rilascio del duplicato di cui al periodo precedente, rilascia lo stesso, dopo aver verificato nella banca dati regionale il numero delle partecipazioni già effettuate alla data della domanda. Il duplicato dovrà riportare la medesima numerazione e la medesima scadenza indicate nel primo tesserino e lo stesso numero di spazi residui per la vidimazione.

Art. 6 – Autorizzazione ai venditori occasionali

1. Il venditore occasionale, per poter partecipare al Mercatino, deve inviare al Comune di Borgo d'Ale, con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di svolgimento, apposita manifestazione di interesse, secondo le disposizioni vigenti.

2. Il Comune rende nota agli interessati, nelle forme ritenute opportune, l'ammissione al mercatino o l'eventuale esclusione.

CARATTERISTICHE DEL MERCATINO

Art. 7 – Svolgimento del Mercatino di Borgo d'Ale

1. Il Mercatino di Borgo d'Ale si svolge con cadenza mensile nella terza domenica di ogni mese dell'anno solare.

Art. 8 – Orari di mercato

1. Prima dell'apertura dei cancelli, per motivi di ordine, sicurezza e viabilità, gli espositori non potranno sostare sulla strada provinciale.

2. Orario di entrata: tutti i venditori titolari di posteggio dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro le ore 08.00. Dopo tale orario verranno considerati assenti ed il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato ad altri venditori, sia professionali che occasionali, dando la precedenza ai professionali, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dagli artt. 10 e 11 del presente Regolamento.

3. Orario di spunta: a partire dalle ore 08.30 avverrà l'assegnazione dei posti liberi.

4. Orario di ingresso: non prima delle ore 06.00.

5. Orario di vendita: dalle 07.00 alle 16.00.

6. Orario di sgombero dell'area di mercato: lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre due ore dopo l'orario di cessazione della vendita.

7. A nessun venditore è consentito, per motivi di sicurezza e viabilità, salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità, abbandonare anticipatamente il mercato prima dell'orario di cessazione della vendita.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Art. 9 – Regole per la circolazione veicolare, il carico e lo scarico merci

1. Ultimato l'allestimento dei banchi, e comunque entro le ore 10,00, sono vietati la circolazione ed il parcheggio degli automezzi all'interno del mercato e le operazioni di carico e scarico merci:

2. Gli automezzi devono essere parcheggiati nelle apposite aree stabilite dal Comune; non è possibile tenere mezzi di trasporto in prossimità del banco.

Art. 10 – Modalità per l'autorizzazione, la concessione e l'assegnazione dei posteggi.

1. Le domande per l'autorizzazione per un posteggio, la relativa concessione e assegnazione, per i venditori professionali, devono seguire le disposizioni fissate dalla D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642 e s.m.i., la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale intitolato «*Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica*» (D.C.C. n. 14/2003).

2. I venditori occasionali partecipano al Mercatino di Borgo d'Ale sulla base delle previsioni di cui al Capo II, art. 3 D.G.R. del 18 maggio 2018 n. 12-6830.

Art. 11 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti ai venditori professionali

1. I posteggi non occupati entro l'orario fissato dall'art. 8 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera, secondo l'ordine e le priorità fissate dal Comune ai sensi del presente regolamento.

Per partecipare alla spunta in presenza, è necessario essere muniti di autorizzazione in originale, attrezzature e merci.

La spunta può essere effettuata in presenza ovvero a distanza, secondo le disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle circostanze e di eventuali cause di forza maggiore, per garantire la migliore gestione del mercatino.

2. La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dall'organo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro.

Art. 12 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A

1. Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV, Capo IV D.G.R. 2 aprile 2001 n° 32-2642 e s.m.i., la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale intitolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

Art. 13 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione del posteggio

1. La sospensione e l'eventuale revoca dell'autorizzazione e della concessione di un posteggio e della relativa concessione di mercato devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 29 D.Lgs. 114/1998, così come recepito dalla L.R. 28/1999 e dai successivi provvedimenti attuativi, nonché dalla D.G.R. 32-2642/2001, Capo VI e s.m.i.

3. Il Comune può inoltre disporre la sospensione dell'autorizzazione e della concessione di un posteggio nei confronti dei rivenditori che siano in mora con il regolare pagamento del canone, negli specifici termini e con la procedura prevista dal presente regolamento.

3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di disporre, sempre nel rispetto della procedura prevista dal presente regolamento, la sospensione e l'eventuale revoca dell'autorizzazione e della concessione di un posteggio nei confronti dei rivenditori che abbiano creato problemi di ordine pubblico, con possibilità di disporre l'immediato allontanamento dal Mercatino, nel caso dell'adozione di comportamenti incompatibili con la prosecuzione della manifestazione.

Art. 14 – Scambio di posteggio e migliona

1. Non è consentito lo scambio di posteggio tra venditori assegnatari, né la cessione del proprio posteggio ad altri o richieste di migliona, per motivi organizzativi.

Art. 15 – Indisponibilità di posteggio

1. Nel caso di indisponibilità del posteggio, per fatti indipendenti dalla volontà del venditore commerciale e occasionale, l'eventuale individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione, attraverso l'organo di vigilanza del mercato.

2. Il Comune può decidere di non far svolgere la manifestazione se, per cause di forza maggiore, non sarà possibile assegnare i posteggi.

Art. 16 – Obblighi dei venditori professionali

1. I venditori professionali possono occupare il posto loro assegnato esclusivamente mediante l'utilizzo di banchi di vendita o simili. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. Sia i venditori professionali che i venditori occasionali devono mantenere e lasciare puliti i propri posteggi. Gli eventuali rifiuti non dovranno essere lasciati sparsi.

3. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio.

4. I cartellini o il listino prezzi devono essere esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

Le merci esposte devono essere facilmente identificabili mediante il registro di Pubblica Sicurezza.

5. È vietato occupare spazi senza autorizzazione né occupare suolo pubblico al di fuori dei medesimi.

Art. 17 – Obblighi dei venditori occasionali

1. Il venditore occasionale deve esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo.

2. L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino, contenente l'autocertificazione e le dichiarazioni previste alle lettere b) e c) dell'art. 5, comma 1 del presente Regolamento. Tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.

3. I venditori occasionali devono esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.

4. Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

5. L'esercizio dell'attività di vendita occasionale si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché delle norme di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici, nonché delle norme comportamentali necessarie per garantire la corretta gestione dell'attività di vendita.

Art. 18 – Sostituzione del soggetto autorizzato

1. Ai venditori professionali è consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti o delegati (D.G.R. 32-2642/2001, Titolo II e s.m.i.) e solo a condizione che gli stessi, nel corso dell'attività di vendita, siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

2. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino.

Essi non possono farsi sostituire da parte di altri soggetti, né possono cedere – seppur temporaneamente – il proprio posteggio ad altri.

Art. 19 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato

1. Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato, si terrà conto di quanto previsto dal Titolo III, Capo II D.G.R. del 2 aprile 2001 n. 32-2642 e s.m.i.

Art. 20 – Utilizzo dell'energia elettrica

1. Non è consentito, né ai venditori professionali né agli occasionali, effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica del mercato, se non a scopo dimostrativo e previa

autorizzazione del personale di vigilanza. Solo i produttori agricoli potranno eventualmente avvalersi dell'energia elettrica, se usata per la conservazione di generi alimentari altamente deperibili e, comunque, previa autorizzazione e nei limiti della disponibilità degli impianti presenti nell'area.

2. Il Comune di Borgo d'Ale non è responsabile di eventuali danni a cose o persone che dovessero derivare da un uso improprio dell'energia elettrica o dalla sospensione della sua fornitura per qualsivoglia motivo.

3. Ai venditori che ne avessero necessità, per la conservazione dei generi alimentari deperibili, è consentito, previa autorizzazione, l'uso di un proprio generatore di corrente, purché silenzioso.

Art. 21 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori

1. Ogni venditore assegnatario di posteggio deve essere in grado di descrivere puntualmente i prodotti venduti in ordine all'approvvigionamento, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti stessi.

2. La responsabilità dello stato di conservazione e della provenienza degli oggetti, scambiati o venduti, è a carico dei singoli venditori.

Art. 22 – Vigilanza del mercato

1. Preposto alla vigilanza sul mercato è il Servizio di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato;
- assegnare i posti vacanti;
- garantire il rispetto delle norme igieniche;
- garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale;
- garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato.

Art. 23 – Atti dannosi, atti vietati, furti, incidenti, contenziosi

1. Eventuali danni arrecati agli impianti e alle attrezzature del mercato saranno addebitati ai responsabili del fatto.

2. L'Amministrazione Comunale non risponde di furti, danni o incidenti che possano verificarsi a persone, cose o animali, a causa di incuria e/o disattenzione da parte degli espositori o dei visitatori; allo stesso modo, l'Amministrazione rimane terza rispetto al rapporto intercorso tra venditore ed acquirente.

3. Nell'area del mercato è vietato esercitare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, attività di propaganda politica, elettorale o simile.

Art. 24 – Trasmissione dati alla Regione per venditori occasionali

1. Ai fini del monitoraggio, nonché per le verifiche in sede regionale, dei soggetti che svolgono l'attività di venditore occasionale, i Comuni sono tenuti alla trasmissione dei dati alla Direzione Regionale competente in materia di commercio, anche avvalendosi della collaborazione delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio, secondo precise modalità e scansioni temporali.

2. Le modalità ed i termini di tale trasmissione sono quelli previsti dal Capo III, art. 5 D.G.R. 18 maggio 2018 n 12-6830, come specificati nel D.D. 21 giugno 2018, n. 267, ulteriormente integrato dal D.D. 6 dicembre 2019, n. 711.

CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE

Art. 25 – Modalità di determinazione del canone

1. Le occupazioni poste in essere all'interno del Mercatino di Borgo d'Ale sono soggette al pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ai sensi del comma 838 della L. 160/2019.

2. Le tariffe *standard* annuali e giornaliere relative al Mercatino di Borgo d'Ale sono determinate dal Comune con apposita delibera di Giunta Comunale, dandone preventiva comunicazione.

3. Le tariffe *standard* annuali e giornaliere sono comprensive delle spese per l'organizzazione della manifestazione, per l'occupazione di suolo pubblico, nonché per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

4. Le quote versate per i mercati cui non si è potuto partecipare non saranno rimborsate né ritenute valide per successive edizioni, indipendentemente dalla causa dell'assenza da parte del soggetto passivo, salvo i casi in cui la manifestazione/edizione sia stata annullata dal Comune.

5. In assenza di apposita delibera di adozione delle tariffe di cui al comma 2, si intendono confermate quelle relative all'ultima deliberazione utile.

6. Il mancato pagamento del canone previsto comporterà dapprima la immediata sospensione dell'attività di vendita all'interno del mercatino; la sospensione durerà fino a quando il titolare del posteggio non provvederà a comunicare gli estremi dell'avvenuto versamento, che dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni prima della successiva edizione del mercatino.

7. Nel caso il venditore non dovesse provvedere a regolarizzare la propria posizione nei termini di cui al comma precedente entro la scadenza del periodo successivo, il Comune revocherà la concessione del posteggio, e renderà noto tale provvedimento all'interessato mediante PEC o raccomandata A.R.

SANZIONI

Art. 26 – Sanzioni

1 Per le violazioni alle norme sul commercio su area pubblica e relative sanzioni, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti (D.Lgs.114/1998, come recepito dalla L.R. 28/1999 e dai successivi provvedimenti attuativi).

2. In caso di particolare gravità o di medesima violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un massimo di due edizioni della manifestazione.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Le altre violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione da € 100,00 ad € 600,00, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico Enti Locali), come recepito dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26/2002, modificato con Deliberazione di C.C. n.24 del 16/04/2018 .

4. Per la comminazione delle sanzioni relative alle violazioni di cui al presente articolo, l'autorità competente è il Sindaco.

Art. 27 – Disposizioni finali

1. Vengono fatti salvi i diritti dei venditori professionali in possesso di autorizzazione di tipo A o B, già partecipanti al Mercatino. Ai suddetti venditori viene d'ufficio assegnato il posteggio occupato e rilasciata la relativa autorizzazione tipo A.

2. Il decennio di validità dell'assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dal rilascio della suddetta autorizzazione.

Art. 28 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 29 – Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal **1° gennaio 2022**, in conformità a quanto disposto dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).